

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 65
del 27 MAG. 2019

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 31/2016 del 05/5/2016 elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. _____ a _____ il _____ residente _____ a Via _____ nella sua qualità di trasgressore per non aver adottato idonee misure, finalizzate ad impedire la fuga dal luogo di custodia del cane di sua proprietà razza pit bull, colore mantello nero/bianco, media/grossa taglia, microchip _____ violazione alle Ordinanze Sindacali nn. 06 del 15/5/2012 e 03 del 28/1/2014, così facendo il predetto cane veniva trovato a vagare all'interno del centro commerciale "Le Zagare";
L'infrazione è stata accertata alle ore 18,00 del 04/5/2016;
Costatata la regolarità della contestazione avvenuta in data 05/5/2016;
Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;
Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Al suddetto di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 50,00 più Euro 6,80 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € **56,80**;

INGIUNGE

Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 27 MAG. 2019 .-

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

il P. _____
ISA _____



Il Dirigente P.M.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.